

Roma, 11 novembre 2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Prot. 37/0005093

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro part-time in edilizia – superamento dei limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000.

In particolare, l'istante chiede se l'assunzione di un lavoratore, con orario pari a venti ore settimanali, da parte di un'azienda edile, debba essere computata o meno ai fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori *part time* contrattualmente previsto, ai sensi del citato art. 1, comma 3. L'interpellante fa riferimento all'ipotesi in cui lo stesso prestatore sia titolare di altro contratto di lavoro a tempo parziale, con diverso datore ed espleti, in tal modo, complessivamente un orario di quaranta ore settimanali.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni industriali e dei Rapporti di lavoro, si rappresenta quanto segue.

La problematica evidenziata non può prescindere evidentemente dall'esame di eventuali disposizioni contenute nel contratto collettivo di riferimento **al quale va quindi demandato il compito di fornire indicazioni in ordine al numero massimo di lavoratori da poter assumere in part time**. Va infatti ricordato che l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000 attribuisce espressamente alla contrattazione collettiva di livello nazionale, territoriale ovvero aziendale, la possibilità di determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ciò premesso, per quanto concerne il settore dell'edilizia, questo Ministero con risposta ad interpello n. 8/2011 ha già chiarito la portata e il campo di applicazione della disposizione normativa di cui sopra nell'ambito del vigente CCNL firmato il 18 giugno 2008.

L'art. 78 del CCNL Industria Edilizia dispone, infatti, che non è consentita l'assunzione di operai *part time* in misura superiore ad una percentuale del 3% del totale del personale occupato con contratto a tempo indeterminato, prevedendo, tuttavia, la possibilità di impiegare almeno un lavoratore a tempo parziale laddove, con la suddetta assunzione, non venga superato il limite del 30% degli operai *full time* dipendenti dalla stessa impresa.

La medesima disposizione contrattuale esclude dal contingentamento alcune categorie di lavoratori *part time*, in ragione della tipologia dell'attività espletata ovvero la cui riduzione dell'orario di lavoro sia determinata da comprovati motivi di salute.

Nello specifico, possono essere stipulati eccedendo i limiti quantitativi in questione contratti *part time* con personale impiegatizio ed operaio non adibito alla produzione (ad esclusione degli autisti), con quello di quarto livello, nonché occupato in lavori di restauro e archeologici, ovvero beneficiario di trattamento pensionistico.

Non sono altresì computabili le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a *part time*, giustificate da gravi problemi di salute del richiedente ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità, adeguatamente comprovate.

L'ipotesi prospettata dall'istante non rientra nell'alveo delle esplicite esclusioni menzionate e pertanto sembrerebbe integrare una violazione della disposizione contrattuale, qualora l'ulteriore contratto *part time* sia stipulato in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi fissati. Tale soluzione, peraltro, consentirebbe di evitare eventuali condotte elusive della disciplina contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

SC/MT - 1471